

XVIII legislatura

A.S. 1152:

**"Delega al Governo per la
semplificazione e la razionalizzazione
della normativa in materia di
ordinamento militare"**

Aprile 2019

n. 69



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1152: "Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare"». NL69, aprile 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare</i>).....	1
---	---

Articolo 1

(Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare)

Il comma 1 prevede che per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati alle lettere a)-h).

In particolare:

Alla lettera a), è previsto l'obiettivo del coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale delle disposizioni in materia di ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportandovi le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni;

Alla lettera b), è stabilito l'adeguamento, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90;

Alla lettera c), è prevista l'esplicita indicazione delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

Alla lettera d), è stabilito l'obiettivo di assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità delle disposizioni in materia di ordinamento militare;

Alla lettera e), è previsto il mantenimento nel codice dell'ordinamento militare delle sole disposizioni recanti le norme generali regolatrici delle materie in esso disciplinate nonché quelle che regolano materie coperte da riserva di legge, con contestuale ricognizione, coordinamento e, ove possibile, codificazione delle disposizioni legislative appartenenti all'ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;

Alla lettera f), è prevista la razionalizzazione e semplificazione della normativa in materia di ordinamento militare adeguandone il contenuto alle esigenze dello strumento militare professionale e ridurre i tempi previsti per la conclusione dei relativi procedimenti;

Alla lettera g) è stabilita la razionalizzazione e semplificazione delle forme, dei parametri e dei criteri di valutazione del personale; la semplificazione, velocizzazione e razionalizzazione dei processi e delle attività formative, incentivando le sinergie organizzative e l'integrazione delle attività medesime, in un'ottica di salvaguardia delle professionalità del personale militare e civile della Difesa nonché di contenimento e ottimizzazione della spesa;

Alla lettera h), è prevista l'effettuazione di una ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare aventi natura attuativa o esecutiva delle norme generali regolatrici delle materie di cui alla lettera e), nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguente loro inserimento, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 debbano essere adottati su proposta dei Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine

previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. È previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetta nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. È stabilito che decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

Il comma 3 stabilisce che entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice dell'ordinamento militare, in applicazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 3, dello stesso codice, si provvede altresì alla revisione complessiva del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, prevedendo anche l'adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti meramente tecnici e procedurali già contenuti nel predetto testo unico.

Il comma 4 prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Il comma 5 afferma che dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce che l'articolo reca il conferimento della delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla razionalizzazione, semplificazione e riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento militare, comprese le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "codice dell'ordinamento militare", con il precipuo obiettivo di migliorare la qualità della regolazione e rendere effettiva la semplificazione organizzativa e procedimentale dell'amministrazione.

In particolare, sul comma 1 afferma che lo stesso contiene, secondo un ordine logico di intervento più approfonditamente delineato in relazione illustrativa, i puntuali principi e criteri direttivi cui deve attenersi il legislatore delegato.

Il comma 2 stabilisce il procedimento per l'esercizio delle deleghe.

Quanto ai commi 3, 4 e 5 ivi si prevedono rispettivamente:

- la previsione espressa della necessità del contestuale e coordinato adeguamento delle disposizioni regolamentari alle modifiche intervenute a livello primario in termini semplificatori e di completamento e l'adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti meramente tecnici e procedurali già contenuti nel regolamento;
- la previsione di decreti correttivi entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto;
- la previsione espressa che dall'attuazione dei decreti legislativi principali e, eventualmente di quelli correttivi, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, certifica che la completa assenza di oneri è direttamente riconducibile, da un canto, alla natura di "delega pura" del provvedimento in esame, nel senso che essa non prevede alcuna disposizione immediatamente vigente nell'ordinamento con la sua

approvazione, di modo che effetti finanziari di qualsiasi segno connessi alla sua entrata in vigore non sono nemmeno logicamente ipotizzabili, dall'altro, per la circostanza che l'oggetto delle disposizioni delegate sia principali che correttive, è la semplificazione, la razionalizzazione e il riassetto normativo, con conseguente tasso di innovatività della disciplina nelle materie di cui si compone l'ordinamento militare, rispetto alla legislazione vigente, tendente allo zero.

Ciò, più in particolare, se si considerano i limitati margini di intervento innovativo esclusivamente tecnici di modifica del portato normativo vigente, circoscrivibili al solo coordinamento formale e sostanziale, strumentali, cioè, soltanto a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, nonché per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

Al riguardo, per i profili metodologico-contabili, va ricordato che l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità fissa i "principi" la cui osservanza è sempre obbligatoria in presenza di dispositivi di legge formulati per il conferimento di delega¹.

Inoltre, l'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità prevede che le disposizioni che sono corredate di clausole di invarianza debbano sempre accompagnarsi ad una RT riportante la "valutazione" degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e gli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica².

Ciò, posto, pur trattandosi di delega finalizzata principalmente alla razionalizzazione e semplificazione del codice, sarebbero utili maggiori informazioni: sulla lettera f) che ponendo l'obiettivo di ridurre i tempi previsti per la conclusione di procedimenti potrebbe determinare un maggior fabbisogno di risorse umane; sulla lettera g) che parimenti pone l'obiettivo di velocizzare i processi e le attività formative ma che ha anche il fine di contenere e ottimizzare la spesa.

¹ In proposito, è come noto previsto che le leggi di delega comportanti "oneri" debbano di norma sempre essere accompagnate dalla indicazione dei mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, prevedendosi come eccezione che la quantificazione degli effetti finanziari possa rinviarsi al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi solo in presenza di deleghe caratterizzate per la complessità tecnica della materia trattata. In quest'ultimo caso è stabilito che, comunque, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri, possano essere in ogni caso emanati, ma solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

² In tal senso, la Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. riferisce che "le disposizioni ovvero i provvedimenti corredate di clausole di neutralità finanziaria (ad es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"), nonché per quelle da attuare con risorse disponibili a legislazione vigente, la relazione (tecnica) dovrà riportare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione delle risorse già presenti in bilancio (o in tesoreria), utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, *Relazione tecnica – adempimenti previsti dalla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, art. 17*, Paragrafo 4.3, pagine 4-5.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb 2019 [Nota di lettura n. 59](#)
A.S. 1018: "Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"
- " [Nota breve n. 4](#)
Analisi annuale della crescita 2019
- " [Nota breve n. 5](#)
Le previsioni economiche invernali 2019 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 60](#)
Impegno a lungo termine degli azionisti (**Atto del Governo n. 71**)
- " [Nota di lettura n. 61](#)
A.S. 1063: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 62](#)
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (**Atto del Governo n. 72**)
- Mar 2019 [Nota breve n. 6](#)
Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 2019
- " [Nota di lettura n. 63](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (**Atto del Governo n. 74**)
- " [Nota di lettura n. 64](#)
Interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (**Atto del Governo n. 73**)
- " [Nota di lettura n. 65](#)
A.S. 1018-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"
- Apr 2019 [Nota di lettura n. 66](#)
A.S. 1165: " Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea"
- " [Nota di lettura n. 67](#)
A.S. 1122: "Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione"
- " [Elementi di documentazione n. 4](#)
Il bilancio dello Stato 2019-2021. Una analisi delle spese per missioni e programmi.
- " [Nota di lettura n. 68](#)
Emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (**Atto del Governo n. 76**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 7](#)
Documento di economia e finanza 2019 (**Doc. LVII, n. 2**)